

STATUTO FONDAZIONE LUDOVICO ANTONIO MURATORI

PREMESSA

Tenuto conto che:

- le Fondazioni: Muller – Frignani Dorini – Coniugi Cavazza – Paride Colfi – Opera Pia Bianchi – Livizzani – Don Giuseppe Franchini – Rovatti – Campori Stanga – Bianchi San Carlo presentano finalità statutarie molto simili tra loro;
- sono state amministrate da organi amministrativi composti in larga parte dalle medesime persone e sono tutte riconducibili ad una matrice di natura religiosa che trova il suo riferimento nell'Arcidiocesi di Modena e Nonantola;- le sollecitazioni e le richieste sempre più pressanti da parte della società civile e dei beneficiari delle erogazioni richiedono uno sforzo di razionalizzazione e di semplificazione dei processi amministrativi e gestionali delle Fondazioni;
- per salvaguardare i lasciti testamentari mantenendo integri i patrimoni, non solo economici ma anche di conoscenze e di capacità acquisite in tanti anni nel settore dell'assistenza sotto varie forme a famiglie in difficoltà, persone fragili, deboli e svantaggiate nonché per dare continuità alle attività delle varie Fondazioni, diviene necessario conseguire economie di scala tramite la concentrazione in una unica Fondazione di tutte le predette Fondazioni;

Si è provveduto ad effettuare prima una fusione tra le seguenti nove Fondazioni, mediante la creazione di una nuova Fondazione denominata Ludovico Antonio Muratori:

- Fondazione Muller, fondata dalla Sig.ra Teresa Ricci Muller con testamento in data 15 dicembre 1834 e de pubblicizzata con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna nr. 1148 del 28/12/1994.

Gode di un patrimonio costituito da beni appartenenti alla dotazione originaria o acquistati con mezzi provenienti dalla vendita di beni facenti parte della dotazione originaria.

La Fondazione svolge attività assistenziali a favore di persone in stato di difficoltà preferibilmente residenti nel territorio del Comune di Modena con particolare riguardo per i seguenti settori: minori, sordomute, anziani, sacerdoti anziani e indigenti e in ogni tempo per le nuove povertà; di concessione di alloggi a canone ridotto per nuclei familiari in difficoltà economica.

- Fondazione Frignani Dorini, fondata dal Sig. Tommaso Frignani Dorini nel 1831 e de pubblicizzata con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna nr. 312 del 05/06/1996.

Gode di un patrimonio costituito da beni appartenenti alla dotazione originaria o acquistati con mezzi provenienti dalla vendita di beni facenti parte della dotazione originaria nonché da una rendita fondiaria perpetua a carico del Comune di Modena costituita a fronte della cessione allo stesso Comune di terreni appartenenti alla dotazione originaria.

La Fondazione svolge attività di erogazione di contributi rivolti in particolare a nuclei familiari in difficoltà economiche evitando la disgregazione di quest'ultimi e

- l'allontanamento dei soggetti più deboli, per favorire l'inserimento in normali ambienti di vita, studio e lavoro di minori e giovani svantaggiati sul piano psico-fisico e di concessione di alloggi a canone ridotto per nuclei familiari in difficoltà economica. Fondazione Coniugi Cavazza, fondata dal Sig. Ercole Cavazza con testamento in data 10 marzo 1914 e de pubblicizzata con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna nr. 582 del 12/12/1996.

Gode di un patrimonio costituito da beni e terreni appartenenti alla dotazione originaria o acquistati con mezzi provenienti dalla vendita di beni facenti parte della dotazione originaria.

- La Fondazione svolge attività di assegnazione di appartamenti ad anziani indigenti verso corresponsione del canone sociale, nonché nell'erogazione di contributi a persone bisognose e ad associazioni operanti nel settore socio-assistenziale e di concessione di alloggi a canone ridotto per nuclei familiari in difficoltà economica. Fondazione Paride Colfi, fondata dal Sig. Paride Colfi con testamento in data 17 agosto 1910 e de pubblicizzata con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna nr. 155 del 05/06/2001.

Gode di un patrimonio costituito da beni e terreni appartenenti alla dotazione originaria o acquistati con mezzi provenienti dalla vendita di beni facenti parte della dotazione originaria nonché da una rendita fondiaria perpetua a carico del Comune di Modena costituita a fronte della cessione allo stesso Comune di terreni appartenenti alla dotazione originaria.

La Fondazione svolge attività di erogazione di contributi economici a favore di minori che si trovino in condizioni di svantaggio sociale o economico per contribuire, tenendo conto dei valori e dei principi della religione cattolica, alla formazione e sviluppo della loro personalità o al conseguimento o recupero di una piena autonomia; di concessione di alloggi a canone ridotto per nuclei familiari in difficoltà economica.

- Fondazione Livizzani, fondata dal Sig. Ippolito Livizzani con testamento in data 24 marzo 1845 e de pubblicizzata con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna nr. 73 del 20/06/1994.

Gode di un patrimonio costituito da beni e terreni appartenenti alla dotazione originaria o acquistati con mezzi provenienti dalla vendita di beni facenti parte della dotazione originaria nonché da una rendita fondiaria perpetua a carico del Comune di Modena costituita a fronte della cessione allo stesso Comune di terreni appartenenti alla dotazione originaria.

La Fondazione svolge attività di erogazione di contributi economici a persone residenti nel Comune di Modena per evitare la disgregazione di famiglie in difficoltà socio-economiche favorendo inoltre l'inserimento in normali ambienti di vita, studio e lavoro di minori e svantaggiati nonché nella partecipazione alla gestione di un centro di prima accoglienza per persone indigenti.

- Fondazione Opera Pia Bianchi, fondata dal Sig. Gaetano Giuseppe Bianchi con testamento in data 27 settembre 1835 e de pubblicizzata con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna nr. 129 del 17/12/2019.

Gode di un patrimonio costituito da beni e terreni appartenenti alla dotazione originaria o acquistati con mezzi provenienti dalla vendita di beni facenti parte della dotazione originaria.

La Fondazione svolge attività a favore di minori e giovani della Provincia di Modena e delle zone limitrofe che si trovino in condizioni di svantaggio sociale per contribuire, tenendo conto anche dei valori dei principi della religione cattolica, alla formazione e allo sviluppo della piena autonomia erogando borse di studio o di altre forme di sostegno economico finalizzate ad agevolare la frequenza di scuole o iniziative educative con particolare riguardo a quelle di indirizzo ambientale e/o agrario.

- Fondazione Don Giuseppe Franchini, fondata da don Giuseppe Franchini con testamento in data 15 marzo 1917 e de pubblicizzata con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna nr. 302 del 03/08/1993.

Gode di un patrimonio costituito da beni e terreni appartenenti alla dotazione originaria o acquistati con mezzi provenienti dalla vendita di beni facenti parte della dotazione originaria nonché derivanti da un lascito successivo.

La Fondazione svolge attività di gestione di una scuola materna, direttamente o tramite terzi, e nella concessione di alloggi a canone ridotto ad anziani bisognosi residenti nel Comune di Formigine.

- Fondazione Rovatti, fondata da don Giuliano Rovatti in data 28 giugno 1767 e de pubblicizzata con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna nr. 315 del 16/09/1997.

Attualmente non gode di nessun patrimonio immobiliare.

La Fondazione svolge attività di erogazione di sussidi economici a favore di sacerdoti, per le spese di permanenza presso strutture di accoglienza "Case del Clero" o similari, e/o loro familiari in situazione di bisogno.

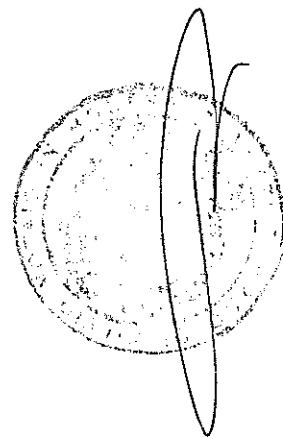
- Fondazione Campori Stanga Istituto San Vincenzo de Paoli, fondata dalla Sig.ra Camilla Campori Stanga con testamento in data 10 gennaio 1941 e de pubblicizzata con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna nr. 374 del 04/07/1996.

Attualmente non gode di nessun patrimonio immobiliare.

La Fondazione svolge attività di erogazione di contributi economici finalizzati ad agevolare la frequenza di scuole materne da parte di bambini appartenenti a famiglie indigenti favorendo poi il conseguimento dell'autonomia dei minori residenti nel territorio della Provincia di Modena.

Successivamente la Fondazione Ludovico Antonio Muratori ha incorporato

- la Fondazione Bianchi San Carlo che fu fondata il 23 settembre 2010 dalla Fondazione Opera Pia G. Bianchi con lo scopo di occuparsi della educazione e formazione dei giovani nello spirito e nella religione cattolica.
- la Fondazione Luppi eretta con Regio Decreto del 1° agosto 1895 per volontà del Signor Giovanni Luppi, depubblicizzata con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna nr. 910 del 3/10/1994, con lo scopo di erogare contributi economici per la formazione dei giovani.



Articolo 1 Denominazione – Sede e durata

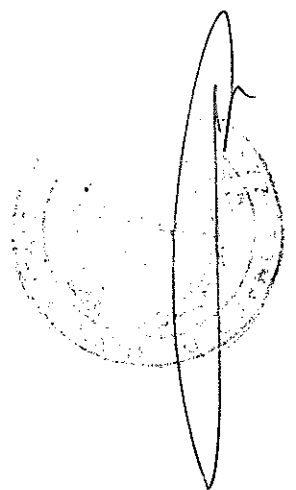
1. È costituita la Fondazione denominata “Fondazione Ludovico Antonio Muratori” (di seguito indicata come Fondazione).
2. La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato.
3. La Fondazione è regolata dal presente Statuto e, in quanto compatibili, dalle disposizioni degli articoli 12 e seguenti del codice civile.
4. La Fondazione nasce dalla fusione di vari enti con identità di scopi sociali per permettere la salvaguardia dei patrimoni economici e di conoscenze e capacità acquisite in tanti anni nel settore dell’assistenza. Tale operazione contribuisce a dare prosecuzione alle attività di codesti enti tramite la gestione centralizzata delle risorse e del patrimonio.
5. La Fondazione ha sede in Modena.
6. La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 2 Scopi

La Fondazione, che non persegue finalità di lucro, esercita attività di interesse generale per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale, anche allo scopo di realizzare, nella provincia di Modena e nelle zone limitrofe, interventi sociali a favore di soggetti e famiglie in difficoltà socio-economiche al fine di evitarne la disgregazione e l’allontanamento dei soggetti più deboli, favorendo l’acquisizione di autonomia personale, sociale e lavorativa.

1. In particolare, gli scopi dell’ente sono perseguiti tramite le seguenti attività:
 - Concessione di alloggi a canoni di locazione agevolati a famiglie che versano in situazioni di bisogno e ad anziani in difficoltà
 - Erogazione di contributi a famiglie in difficoltà socio-economiche al fine di evitarne la disgregazione e l’allontanamento dei soggetti più deboli, nonché a soggetti fragili, svantaggiati ed in difficoltà favorendone l’acquisizione di autonomia personale, sociale e lavorativa
 - Erogazione di contributi ad anziani indigenti ricoverati in case di riposo o strutture protette ad integrazione della retta
 - Attuazione di interventi a favore di sacerdoti anziani che versano in una situazione di difficoltà economica e sociale
 - Erogazione di borse di studio o di altre forme di sostegno economico finalizzate ad agevolare la frequenza di scuole o iniziative educative con particolare riguardo per quelle di indirizzo ambientale e/o agrario
 - La gestione di strutture residenziali o semiresidenziali per l’accoglienza di minori privi di idoneo ambiente familiare o con situazioni familiari anche temporaneamente problematiche, di una casa di prima accoglienza per indigenti, di scuole materne che accolgano bambini residenti nei territori in cui opera la Fondazione stessa, curandone l’educazione intellettuale, religiosa e morale; la gestione può essere diretta o mediante convenzione con terzi.
2. La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
 I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, saranno iscritti in un apposito registro.
 Il Consiglio di Amministrazione procederà all’individuazione delle attività diverse.
3. Per la gestione dei servizi di cui sopra la Fondazione può convenzionarsi con enti pubblici o con

enti o associazioni private non aventi scopo di lucro.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'R' followed by a horizontal stroke and a small upward flick.

4. Le modalità di funzionamento e di erogazione dei servizi ed i criteri di individuazione dei beneficiari sono stabiliti con appositi regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 3 Patrimonio - Entrate

1. La Fondazione persegue le proprie finalità mediante:

- a. I beni mobili ed immobili di cui è proprietaria e relative rendite;
- b. Donazioni e liberalità;
- c. I beni successivamente acquisiti con trasformazioni patrimoniali;
- d. Contributi di enti e di privati.

2. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle sue finalità.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui al precedente punto 1;
- b) proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'articolo 2;
- c) ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

4. La Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale. Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati interamente al perseguimento degli scopi istituzionali, alla costituzione di riserve per erogazione future o all'aumento del patrimonio.

Articolo 4 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo.

Articolo 5 Consiglio di Amministrazione

1. L'Ente è governato da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri così individuati:

- L'Arcivescovo di Modena-Nonantola o un suo rappresentante, quale Presidente;
- Il Sindaco di Modena o persona sua rappresentante, quale Vice-Presidente;
- Due consiglieri nominati dall'Arcivescovo di Modena-Nonantola;
- Un consigliere nominato dal Capitolo Metropolitano della Diocesi di Modena;
- Un consigliere nominato dall'amministrazione provinciale di Modena;
- Un consigliere nominato dal vicariato cittadino del centro storico dell'Arcidiocesi di Modena - Nonantola.

2. Il Consiglio dura in carica 4 anni ed i suoi membri possono essere confermati limitatamente a 3 mandati, anche non consecutivi.

Qualora durante il mandato venisse a mancare un consigliere, dovrà provvedersi entro 90 giorni alla nomina di un sostituto, con le modalità di cui al precedente 5.1., che durerà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

3. Le funzioni svolte dai membri del Consiglio di Amministrazione sono completamente gratuite.

Articolo 6 Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nessuno escluso. A titolo esemplificativo, competono al Consiglio di amministrazione :
 - a) la formazione e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché le relative variazioni;
 - b) la stesura, adozione e modifica dei Regolamenti interni;
 - c) la stipula di convenzioni ed adesioni a forme associative;
 - d) la pronuncia della decadenza dei consiglieri;
 - e) l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti, eredità, legati mobiliari ed immobiliari, ferme restando le formalità stabilite dalla legge;
 - f) le modifiche del presente Statuto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
 - g) le decisioni relative ai dipendenti: assunzioni, provvedimenti disciplinari e licenziamenti;
 - h) le decisioni in materia di: acquisizioni e alienazioni patrimoniali, investimenti e smobilizzi di natura finanziaria, assunzione di mutui e finanziamenti, loro modifica ed estinzione, richiesta di affidamenti bancari
 - i) adempiere a quant'altro attribuitogli dal presente Statuto.
2. Il Consiglio di amministrazione, fatto salvo il rispetto delle attribuzioni del Presidente di cui al successivo articolo 9, può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più consiglieri. I consiglieri delegati dal Consiglio di amministrazione dovranno agire in modo coordinato con il Presidente ed i suoi delegati, nonché riferire al Consiglio di amministrazione sul loro operato, almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.
3. Il Consiglio di amministrazione ha, inoltre, la facoltà di istituire, stabilendone i compiti e le regole di funzionamento, eventuali altri organismi che siano ritenuti necessari per le attività della Fondazione, ad esempio Comitati scientifici. La partecipazione a questi organismi dovrà essere gratuita.

Articolo 7 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si insedia entro 30 giorni dalla nomina.
2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.
Le prime hanno luogo almeno due volte all'anno e precisamente entro il mese di giugno per approvare il conto consuntivo dell'esercizio precedente e nel mese di dicembre per approvare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e gli indirizzi strategici per l'esercizio successivo.
Le adunanze ordinarie hanno, inoltre, luogo quando lo richiede una necessità urgente, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da tre Consiglieri.
Le adunanze straordinarie sono previste per le modifiche statutarie e per l'ipotesi di fusione, estinzione e liquidazione dell'Ente.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. La convocazione può essere effettuata anche su richiesta scritta di almeno tre consiglieri.
4. La convocazione deve essere effettuata per iscritto, tramite lettera, posta elettronica o altri mezzi elettronici ad uno degli indirizzi, di posta elettronica o via telefono, comunicati da ciascun consigliere. La convocazione deve riportare l'indicazione della data, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno e deve essere recapitata ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione medesima. In caso di urgenza la riunione si intende validamente convocata con preavviso di 24 ore.
5. Il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente convocato anche quando, in assenza delle formalità per la sua convocazione, sono presenti – in presenza o anche a distanza tramite

mezzi di telecomunicazione – tutti i suoi membri e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti proposti all'ordine del giorno.

6. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione può partecipare una persona incaricata con funzioni di Segretario. In sua assenza le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte da uno dei Consiglieri.

8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare.

9. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, pur mantenendo la preferenza per le adunanze in presenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare anche tramite uffici di presidenza l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione in svolgimento;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10. Il Presidente cura la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione nominando eventualmente, a tale scopo, un segretario anche esterno alla Fondazione. I verbali dovranno essere trascritti su apposito libro all'uopo destinato. Nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

Articolo 8 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono validamente costituite qualora intervengano – anche a distanza tramite strumenti di telecomunicazione – almeno la metà dei propri membri e le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti in caso di adunanze ordinarie.

2. Le delibere del Consiglio di amministrazione straordinarie, che hanno per oggetto modifiche statutarie e delibere di fusione, sono validamente assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri in carica, salvo sia diversamente previsto dal presente statuto.

3. Le delibere sono assunte con voto palese e non è ammesso il voto per delega.

4. Le votazioni si fanno di norma per appello nominale, mentre per questioni concernenti persone si fanno a votazione segreta.

5. Per la validità delle adunanze non è computato chi non può prendere parte alla deliberazione, trattandosi di questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano parenti o affini entro il quarto grado.

6. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti da chi svolge le funzioni di Segretario o dal Notaio e sono firmati dallo stesso, da chi ha presieduto la riunione nonché, ove sia previsto da norme di legge, da tutti i Consiglieri intervenuti.

7. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti o non possa firmare ne viene fatta menzione

8. Ciascun Consigliere ha diritto che nel verbale si facciano constare eventuali motivazioni di voto da lui adottate.

9. I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 Il Presidente

1. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;
- b) garantisce il perseguimento delle finalità istituzionali;
- c) rappresenta la Fondazione in giudizio;
- d) propone ogni anno al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi strategici della Fondazione in linea con le finalità statutarie;
- e) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- g) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione determinando l'ordine del giorno;
- h) assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione da tenersi non oltre 20 giorni;
- i) sospende per gravi e urgenti motivi i dipendenti.

2. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, così come di delegare parte delle sue funzioni a uno o più Consiglieri.

3. Il Presidente può nominare un Direttore il cui compito è quello di eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, organizzare e gestire la struttura organizzativa della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari in una prospettiva dinamica di lungo periodo.

4. In caso di assenza del Presidente, la legale rappresentanza della Fondazione spetta al Vice Presidente, ai consiglieri delegati dal Presidente e al Direttore, se nominato, nei limiti dei poteri conferiti.

Articolo 10 Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo deve essere istituito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione ordinaria. La prima nomina deve avvenire entro 12 mesi dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione.

All'Organo di controllo possono essere attribuite le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile insieme alla revisione legale di cui all'articolo 2409 bis, ovvero solamente le attività di revisione legale.

Nel caso in cui all'Organo di Controllo venisse affidata la Revisione Legale dei Conti, il componente unico o uno dei membri dell'organo pluripersonale ed un supplente dovranno essere iscritti all'apposito Albo dei Revisori Legali.

2. L'Organo di Controllo potrà essere monocratico o composto di tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, con scadenza alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo in caso di dimissione o decadenza resta in carica fino alla nomina del nuovo organo.



Nell'ipotesi che l'Organo di Controllo sia collegiale il presidente verrà nominato dall'Arcivescovo di Modena – Nonantola.

3. Se all'Organo di Controllo sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 2043 codice civile, esso è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Nel caso in cui l'Organo di Controllo svolgesse solamente le funzioni di revisore legale, la sua attività sarebbe disciplinata dalle norme di legge e non è prevista alcuna partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle attività e risorse economiche della Fondazione, si riserva la facoltà di attribuire all'Organo di Controllo un'indennità forfettaria annua omnicomprensiva per l'impegno prestato.

Articolo 11 Tesoreria

1. L'individuazione degli istituti bancari con cui intrattenere rapporti è effettuata con delibera ordinaria del Consiglio di Amministrazione.

2. Fatta salva la competenza del Consiglio di amministrazione per le decisioni di cui al precedente articolo 6, la gestione ordinaria dei rapporti con gli istituti di credito è affidata al Presidente, ovvero ad un suo delegato, con facoltà di sub delega.

Articolo 12 Regolamenti

1. La Fondazione adotterà tramite delibera del Consiglio di Amministrazione, almeno i regolamenti che riguardino:

- Le modalità di selezione e assunzione, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente;
- le modalità di erogazione di contributi ed i criteri per l'individuazione dei beneficiari;
- le modalità di selezione degli inquilini degli immobili di proprietà.

Articolo 13 Sostenitori

1. Tutti i soggetti che, condividendo ed intendendo sostenere le finalità della Fondazione, assumeranno l'impegno di versare periodicamente (e almeno annualmente) un contributo non inferiore all'importo minimo che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, potranno assumere la qualità di "sostenitori".

2. I sostenitori non costituiscono in alcun modo un "organo" della Fondazione.

3. La qualifica di "sostenitore" si mantiene fino a che è data esecuzione all'impegno di versamento del contributo annuale.

4. Saranno qualificati come sostenitori anche i volontari iscritti nel registro previsto al secondo comma dell'art. 2.

Ogni qual volta il Presidente lo riterrà opportuno, verrà convocata una riunione dei sostenitori, con facoltà di partecipazione anche tramite mezzi di telecomunicazione: tale riunione non assume in nessun modo alcuna funzione deliberativa, ma sarà occasione per il Presidente di aggiornare gli intervenuti sulle attività della Fondazione; nonché di raccogliere dagli stessi indicazioni, suggerimenti e proposte sulle attività da svolgere.

ART. 14 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statuari. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 15 – Bilancio d'esercizio

La Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio nelle forme richieste dalla legge, ovvero secondo le modalità ritenute più adeguate al fine di garantire una corretta rappresentazione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, nonché del risultato d'esercizio conseguito.

Art. 16 – Bilancio sociale

La Fondazione si riserva, qualora sia ritenuto utile, di elaborare il bilancio sociale.

Articolo 17 Estinzione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c...
2. In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo previsto dal presente Statuto, l'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti il Consiglio stesso.
3. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, si procederà alla liquidazione del patrimonio della Fondazione secondo gli articoli 11 e 21 delle Disposizioni attuative del Codice Civile. In tal caso, il Consiglio nomina, con la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei Consiglieri in carica, un liquidatore scelto anche tra i Consiglieri, a norma dell'articolo 11, terzo comma, delle Disposizioni attuative del Codice Civile.
4. Tutti i beni, mobili ed immobili ed eventuali elementi patrimoniali attivi della Fondazione, che residuino una volta esaurita la procedura di liquidazione di cui all'articolo 15 delle Disposizioni attuative del Codice Civile, saranno devolute con la maggioranza di cui al 1° comma a Ente o Associazione, anche religiosa, che persegua finalità simili a quelle previste dal seguente statuto.

Articolo 18 Rinvio

Per tutto quant'altro non previsto in questo Statuto si applicano le norme in materia di fondazioni.



Copia conforme all'originale su ventidue pagine.

Modena, lì